

N. R.G. 1319/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE

La Corte composta dagli Ill.mi Signori magistrati

Dott. RENATA SILVA Presidente

Dott. MARIA ALVAU Consigliere

Dott. MARIA DOLORES GRILLO Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1319/2014

avente ad oggetto: impugnazione di lodo nazionale

Promossa da:

IMPRESA VERRI SRL

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, via Galvani n. 5/bis presso lo studio dell'Avv. Fabio Fornarino ed all'indirizzo PEC studiograttarola@pec.it dell'avv. Massimo Grattarola del Foro di Alessandria che la rappresentano e difendono per procura in atti

- IMPUGNANTE -

contro

L'ABACO S.C.R.L

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino Corso Re Umberto I n. 6 presso lo studio dell'Avv. Daniela Maria Sannazzaro ed all'indirizzo PEC



avvocato.agostinogogolino@pec.it dell'Avv. Agostino Gogolino del Foro di Alessandria che la rappresentano e difendono per procura in atti

- RESISTENTE-

*

Udienza Collegiale di precisazione delle conclusioni: 30 ottobre 2015

* * *

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER L'IMPUGNANTE

“Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis,
previa sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato nella parte in cui condanna
Impresa Verri al pagamento in favore de L'Abaco srl della somma di € 165.088,00 oltre
interessi dalla messa in mora al saldo, e, decidendo nel merito, respingere la domanda
riconvenzionale proposta da L'Abaco srl, confermando nel resto.

Con vittoria delle spese di lite e rimborso delle spese di arbitrato”

*

PER LA RESISTENTE

“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis,

- in via preliminare dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta da Impresa Verri s.r.l. a sensi dell'art. 348 bis, I comma, II parte, c.p.c.;
- in via pregiudiziale respingere la richiesta di sospensione dell'esecuzione immediata della sentenza di primo grado;
- in subordine nel merito confermare in ogni sua parte il lodo impugnato;
- porre a carico dell'Impresa appellante le spese ed il compenso professionale del grado.”

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

1. L'impresa Verri aveva promosso giudizio arbitrale con la nomina dell'arbitro in data 10 ottobre 2012 al fine di ottenere la condanna de L'Abaco s.c.r.l al pagamento delle somme ancora dovutale per l'esecuzione dell'appalto, avente ad oggetto la costruzione di un edificio



nel comune di Alessandria Via Sant'Ubaldo n. 25, angolo via Milazzo, costituito da 14 unità immobiliari residenziali e relative cantine, nonché per le opere extra contratto eseguite.

Nel giudizio arbitrale si era costituita l'Abaco s.c.r.l. , che aveva proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere il ristoro delle somme per opere contrattuali non eseguite o difformi ed il pagamento della penale, stante il ritardo nella consegna dell'opera.

In data 11 dicembre 2013 veniva depositato il lodo, con cui gli arbitri così decidevano:

“A - in parziale accoglimento delle domande formulate dall'Impresa Verri riconosce il credito della medesima nei confronti de L'Abaco Nella misura complessiva di € 90.145,50, oltre agli interessi al tasso legale dalla messa in mora (e, cioè, dal 25/5/2012) alla pronuncia. Respinge le ulteriori domande della ricorrente. B – In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da L'Abaco srl, dichiara Impresa Verri S.r.l. tenuta al pagamento della somma di € 165.088,00 oltre agli interessi al tasso legale dalla messa in mora (e, cioè dal 6/6/2012), alla pronuncia. C- Conseguentemente, operata la compensazione tra le rispettive ragioni di credito, condanna Impresa Verri S.r.L. a pagare a L'Abaco srl la somma complessiva di € 77.706,98, oltre agli ulteriori interessi moratori al tasso legale dalla pronuncia al saldo. D – Compensa le spese nella misura dei 2/3, ponendo a carico di Impresa Verri S.r.L. il rimanete terzo che liquida nella misura di € 3.000,00, oltre IVA (se dovuta) e CPA in favore de L'Abaco srl. ”

*

2. Con atto notificato in data 26 giugno 2014 l'Impresa Verri impugnava il lodo.

L'impugnante dichiarava di prestare acquiescenza alla parte del lodo che aveva determinato in € 90.145,50 il proprio credito nei confronti della società L'Abaco e di limitare l'impugnazione alla parte della decisione con cui veniva condannata al pagamento, a favore della resistente, della somma di € 165.088,00 a titolo di penale per ritardata consegna dei lavori.

Con un unico motivo censurava la decisione degli arbitri per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 829 n. 5 c.p.c., asserendo che la motivazione doveva considerarsi carente e non consentiva di comprendere l'iter logico che aveva determinato la decisione arbitrale sul punto



relativo all'interpretazione della scrittura privata del 7 marzo 2011 (certificato di ultimazione dei lavori contenente in calce "accordi particolari").

Secondo la prospettazione dell'impugnante tale scrittura aveva carattere novativo e, quindi, sostituiva l'originario regolamento contrattuale, nel quale era prevista la penale, con un nuovo regolamento nel quale era eliminata la clausola in cui era prevista la penale, affermando che sul punto la motivazione degli arbitri doveva considerarsi carente e contraddittoria.

Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare la nullità del lodo e, conseguentemente, di dare ingresso al giudizio rescissorio, nel quale la Corte doveva accertare la natura novativa della scrittura 7 marzo 2011, nella quale le parti avevano dichiarato che i lavori erano finiti, che erano stati effettuati correttamente, così come verificati e accettati, che quel poco che rimaneva non incideva sulla funzionalità del bene e che le chiavi dell'immobile venivano consegnate al committente dall'appaltatore, il quale si spogliava del bene. Sosteneva che con la sottoscrizione di detto certificato le obbligazioni discendenti dall'appalto dovevano considerarsi estinte e che nulla di quanto previsto nel contratto di appalto e nel capitolato poteva più essere fatto valere. Pertanto, secondo la prospettazione dell'impugnante, i tre punti contenuti negli accordi particolari non potevano costituire una mera modificazione accessoria dell'appalto, ma costituivano un quid novi.

In ogni caso in subordine affermava che quanto contenuto nella clausola doveva interpretarsi come rinuncia a far valere la penale.

3. Si costituiva la società L'Abaco che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.. Nel merito chiedeva respingersi l'appello, assumendo che il lodo non poteva essere considerato nullo, in quanto nello stesso gli arbitri avevano esposto i motivi in forza dei quali avevano ritenuto che la scrittura privata di cui trattasi non costituisse novazione.

4. Precisate le conclusioni all'udienza del 30 ottobre 2015 la causa veniva trattenuta a sentenza, le parti depositavano comparsa conclusionale e memoria di replica.

*

5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., riproposta in sede di precisazione delle conclusioni dalla resistente deve ritenersi superata dall'ordinanza con la



quale la Corte ha respinto tale istanza, ritenendo non applicabile detta norma nel caso di impugnativa di lodo arbitrale e fissando udienza di precisazione delle conclusioni.

*

6. Nel merito si osserva quanto segue.

L'appello è inammissibile.

L'impugnante ha allegato l'insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia e cioè sulla natura da attribuirsi alla la scrittura privata 7 marzo 2011 (che secondo la prospettazione di Impresa Verri aveva efficacia novativa), insufficienza che comportava la nullità del lodo.

L'art. 829 n. 5 c.p.c. prevede tra i casi di nullità, attraverso il richiamo all'art. 823 c.p.c., la mancanza dell'esposizione sommaria dei motivi.

Premesso che la norma richiede l'esposizione sommaria dei motivi, con la conseguenza che l'obbligo di legge deve ritenersi assolto anche nel caso di una motivazione concisa, quando dalla stessa sia desumibile la ratio decidendi, osserva la Corte che secondo il prevalente insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la "ratio" della decisione (Cass. 28218/13, 16755/13).

Nel caso di specie, contrariamente a quanto asserito dall'impugnante, gli arbitri non solo hanno preso in considerazione la questione sollevata dall'Impresa Verri relativa alla natura novativa del certificato di ultimazione dei lavori in uno con la contestuale appendice di "accordi particolari", ma l'hanno compiutamente trattata da pag. 21 a pag. 23 del lodo.

La motivazione degli arbitri è logica, precisa ed affronta in modo completo la problematica prospettata dall'Impresa Verri, evidenziando che le risultanze documentali "*non rilevano alcun*



requisito né elemento di novazione di cui agli artt. 1230 s.s. c.c. pur affermata dalla ricorrente. Trattasi di convenzione tra le Parti relativa a modalità di esecuzioni di obbligazioni preesistenti, senza alterarne oggetto o titolo, avente contenuto solo di modificazioni accessorie che ex art. 1231 c.c. non producono novazione". Aggiungevano ancora che le parti avevano posto un termine perentorio di gg 60 giorni per il completamento dei lavori delle lavorazioni non ultimate, decorso il quale sarebbe stata necessaria la redazione di un nuovo certificato di ultimazione e "dopo il quale, soltanto si sarebbe redatto il <<conto finale definitivo>>. Non v'è dunque alcuna volontà di estinguere obbligazioni precedenti ma piuttosto e soltanto il richiamo di tutte le altre obbligazioni già stipulate coesistendo l'obbligazione nuova di <<completamento entro giorni sessanta>> con quella relativa all'originario termine di consegna dei lavori. Con inequivoca esclusione dell'animus novandi necessario per la configurabilità della novazione affermata dalla Parte ricorrente".

Infine, mettevano in evidenza che la stessa previsione contrattuale escludeva la possibilità di modifica dei termini di ultimazione dei lavori, anche a fronte di variazione di opere progettate, a meno che le stesse avessero comportato un costo superiore al 10% del prezzo previsto, circostanza che non ricorreva nell'elenco delle opere da ultimare.

Alla luce delle osservazioni di cui sopra la motivazione del lodo circa la natura non novativa della scrittura privata non solo è completa, ma dalla stessa può evincersi in modo chiaro la ratio decidendi sul punto, non essendo detta motivazione affetta da contraddizione alcuna.

Inoltre vi è piena corrispondenza tra motivazione e dispositivo, circostanza questa che esclude ulteriormente la possibilità di ritenere il lodo nullo per mancanza di motivazione.

Conseguentemente essendo l'impugnazione inammissibile non si dà ingresso alla fase rescissoria.

*

13. Per quanto concerne le spese di causa esse devono essere regalate secondo il principio della soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/14, ed ai valori medi per le fasi introduttiva di studio e decisoria e, quindi € 9.515,00 a cui devono aggiungersi le spese generali, mentre nulla è dovuto per esposti non avendo la resistente sostenuto esposti



P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino

- dichiara inammissibile l'appello proposto da Impresa Verri srl avverso il lodo deliberato in data 11 dicembre 2013 nel giudizio arbitrale promosso da Impresa Verri srl contro L'Abaco scrl;
- dichiara tenuta e condanna Impresa Verri srl al pagamento in favore di L'Abaco scarl delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 9.515,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge

Così deciso nella camera di Consiglio della terza sezione civile in data 29 gennaio 2016

IL PRESIDENTE

dott.ssa Renata SILVA

IL GIUDICE ESTENSORE

dott.ssa Maria Dolores GRILLO

